

Prefazione

Il Volume offre un prezioso ausilio per orientarsi in una normativa ampia e articolata, quale è divenuta quella della protezione dei dati personali, sensibili e no, che ha trovato nel Regolamento Comunitario 2016/679 regime uniforme rispetto a tutti gli ordinamenti degli Stati membri della U.E., ma che ha imposto al legislatore nazionale di procedere ad adeguamenti del c.d. Codice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Il nostro legislatore infatti aveva, dopo un primo intervento (pure sollecitato dalla Direttiva CEE 95/46), esitato nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, espanso ulteriormente la disciplina relativa alla raccolta e alla circolazione dei dati personali, emanando il c.d. Codice della Privacy.

La impostazione del nostro legislatore nell'affrontare l'argomento risente di una premessa ideologica

sul valore della riservatezza, quale diritto fondamentale della persona fisica, costituzionalmente riconosciuto e garantito e perciò irrinunciabile dal suo titolare e non violabile neppure dallo Stato. Questa premessa, però, si è dovuta necessariamente confrontare con altre esigenze e segnatamente con quelle dovute alla informazione e alla conoscenza da parte dei terzi di notizie e di situazioni altrui, necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, anche rispondendo ad esigenze dello stesso interessato e comunque non evitabili nel compiersi delle relazioni sociali.

La individuazione di un punto d'equilibrio fra la intangibilità della privatezza della persona e il suo collocarsi in una comunità, è stata colta essenzialmente nella espressione della consapevolezza da parte della persona di essere esposta alla apprensione di propri dati personali da parte di terzi e così di permetterla in modo non generalizzato, ma funzionale a scopi noti e circoscritti. La filosofia del Codice della privacy si è quindi appuntata da un lato sulla fase della acquisizione e del trattamento degli altrui dati personali e perciò sulla previsione di precisi obblighi e responsabilità e dall'altro sulla importanza del consenso informato espresso dall'interessato che nell'esercizio della propria libertà possa rivelarsi, ma non deve essere tradito da appropriazioni ingiustificate ed indebite.

Con il Regolamento U.E. si assiste ad una presa

d'atto del legislatore comunitario della estrema difficoltà di fissare regole che in una società pervasa dalla informatica e dalle sue labilità garantiscano alla persona fisica la completa protezione dei suoi dati personali. Si è imboccato il percorso d'una disciplina improntata alla definizione di linee paradigmatiche rivolte a coloro che entrano in possesso (legittimamente) degli altrui dati personali e procedono al loro trattamento.

Dal Regolamento si ricava la impressione che esso contenga rules of policy che, per usare terminologie più domestiche, valgono a prevedere condotte diligenti più che ad assicurare un risultato certo. Anzi, ed il contenuto di questo Volume lo fa percepire con chiarezza, di fronte ad una realtà complessa e nella quale è a priori compromessa la solitudine, l'unica garanzia che si può promuovere è quella dell'attenzione e della cura di materiali delicati quali sono i dati personali anche non sensibili, perché non incidenti su altrettante posizioni di diritti fondamentali ovvero della condizione psico-fisica, degli orientamenti sessuali, del credo religioso o politico, ecc.

Il disegno approntato dal Regolamento vuole essenzialmente che si attuino dei sistemi idonei, in particolare a cospetto della impalpabilità della rete informatica che tutti avvolge, a non permettere che si

compiano fughe ed abusi di notizie procurabili secondo un canone di best effort, che tuttavia non esclude l'insuccesso. Specularmente infatti si pone la persona di fronte alla responsabilità di una corretta amministrazione dei propri dati personali. È forse questo il primo caso in cui il legislatore comunitario ha osservato la parte debole dei rapporti giuridico-sociali come un soggetto da tutelare ma non da accudire, richiamandolo alle sue responsabilità. La responsabilizzazione della persona, tuttavia, non costituisce un mezzo per sollevare da responsabilità chi ha la disponibilità dei dati personali altrui. Le due posizioni, quella di colui che tratta i dati personali e quella di colui ai quali i dati si riferiscono, corrono su binari paralleli, per concorrere alla realizzazione di una equilibrata composizione fra il potere del sapere di altri e la istanza di mantenere circoscritta quella conoscenza.

Il Regolamento ha per certi aspetti adottato scelte più arretrate rispetto a quelle del Codice della privacy, che ha però ricevuto integrazioni di adeguamento che hanno reso più stringenti le modalità comportamentali di quanti eseguono trattamenti dei dati personali. La logica della organizzazione richiede competenze, sistemi di controllo e la adozione di strutture (se si vuole anche capaci di rinnovarsi), per assolvere allo scopo di cautelarsi, nella ostensione dei parametri

adottati, da una responsabilità imputata per presunzione. Per questa ragione l'acquisizione delle regole indicate dal legislatore comunitario e recepite da quello nazionale è fondamentale per affrontare avvedutamente ogni contatto che si crea nelle relazioni quotidiane di lavoro, commerciali e sociali e così munirsi degli apparati tecnologici e del capitale umano, la cui formazione è momento essenziale, una formazione alla quale questo Volume fornirà contributo.

Maria Costanza
Professore Ordinario di
Istituzioni di diritto privato
Università degli studi di Pavia

Privacy

Guida alla lettura del Regolamento (UE)
2016/679
sulla protezione dei dati
e del Codice Privacy italiano aggiornato
al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

1. Note per il lettore

Con il termine Regolamento, ove non diversamente indicato, si intende il «Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati».

Con il termine Codice privacy si intende il «Codice in materia di protezione dei dati personali» di cui D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Gli articoli citati nel testo, ove non diversamente indicato, si riferiscono a quelli contenuti nel Regolamento.

Gli articoli preceduti da «C» si riferiscono ai Considerando del Regolamento.

Con l'espressione Gruppo di Lavoro Articolo 29, ovvero «Working Party art. 29» (abbreviato WP29) ci si riferisce al Gruppo di Lavoro con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'art. 29 della Direttiva 24 ottobre 1995, n. 95/46/CE (relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati); è composto da un rappresentante della o

delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro e da un rappresentante della o delle autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari, nonché da un rappresentante della Commissione. Il WP29 ha, tra gli altri, il compito di esaminare ogni questione attinente all'applicazione delle norme nazionali di attuazione della Direttiva per contribuire alla loro applicazione omogenea, formulare pareri, raccomandazioni e linee guida. Con l'abrogazione della Direttiva 24 ottobre 1995, 95/46/CE ad opera del Regolamento (UE) 2016/679 le funzioni del Working Party art. 29 sono state assunte dal Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board – EDPB), istituito con l'art. 68 del Regolamento.

EDPB (acronimo di European Data Protection Board) identifica il Comitato europeo per la protezione dei dati istituito ai sensi dell'art. 68 del Regolamento, svolge le funzioni che, vigendo la Direttiva 95/46/CE, erano in capo al Gruppo di Lavoro Articolo 29.

EDPS (acronimo del termine inglese European Data Protection Supervisor) identifica il Garante europeo.

ENISA (acronimo del termine inglese European Union Agency for Network and Information Security) identifica l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione che è un cen-

tro dotato di competenze in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione volto ad aiutare l'UE, i suoi Stati membri, il settore privato e i cittadini europei.

2. Il perché del Regolamento europeo

Il 27 aprile 2016 il legislatore europeo ha adottato il **Regolamento 2016/679 (GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati)** in materia di trattamento dei dati personali, volto a sostituire la Direttiva 95/46/CE. La scelta di non aggiornare la Direttiva, ma di optare per uno strumento diverso, quale il Regolamento è conseguenza del fatto che la prima costituisce atto di indirizzo per gli Stati membri che, quindi, la devono recepire nei propri ordinamenti con norme nazionali. Ciò ha comportato la frammentazione della disciplina della tutela dei dati personali all'interno dell'Unione europea in quanto le singole norme nazionali di recepimento sono risultate diverse da Stato a Stato.

Al fine di porre rimedio a tale frammentazione si è, quindi, intervenuto con lo strumento del Regolamento che, a differenza della Direttiva, è immediatamente vincolante per tutti gli Stati membri, non necessitando di successivo recepimento.

Infatti:

- **Direttiva:** è un atto legislativo che si rivolge solo agli Stati membri, stabilendo un obiettivo che essi sono tenuti a realizzare entro un limite temporale. Ogni Stato sceglie con quali forme e mezzi recepire tale atto. Il risultato che si ottiene è un *riavvicinamento delle legislazioni nazionali*, ma non piena omogeneità.
- **Regolamento:** è un atto legislativo vincolante che si rivolge sia agli Stati membri, sia a persone fisiche e giuridiche. Esso viene applicato **direttamente e immediatamente** in ogni suo elemento (finalità e mezzi per raggiungere l'obiettivo), senza necessità di essere recepito. Il risultato che si ottiene è *uniformità delle legislazioni nazionali*.

Il legislatore europeo, quindi, consapevole della delicatezza ed importanza della materia dei dati personali, ha preferito un approccio che garantisse maggiore omogeneità sul territorio dell'Unione, elaborando un testo normativo più ampio, chiaro e completo rispetto alla Direttiva 95/46/CE, che – come detto – aveva lasciato agli Stati membri ampi margini di autonomia che avevano prodotto disomogeneità applicative nel territorio dell'Unione europea. Si è colta inoltre l'occasione per rafforzare la tutela nei confronti degli in-

teressati e per aggiornare l'impianto normativo, a fronte del grande sviluppo tecnologico verificatosi durante questo ventennio, che ha comportato il presentarsi di nuove sfide e problematiche legate alla protezione dei dati personali.

3. Le fonti di disciplina del Trattamento dei dati

Fonti del trattamento dei dati personali sono:

- **Regolamento europeo 679/2016 (GDPR):**
si tratta della fonte principale, direttamente e immediatamente applicabile, ogniqualvolta venga effettuato un trattamento che coinvolga titolari o responsabili del trattamento stabiliti:
 - a) in uno Stato membro dell'Unione europea;
 - b) al di fuori dell'Unione europea, se le attività di trattamento attengano ad offerte di beni o prestazione di servizi nei confronti di soggetti interessati appartenenti all'Unione europea o se vi sia un monitoraggio dei comportamenti da essi tenuti nel territorio europeo.Il Regolamento prevale su qualsiasi disciplina che risulti essere incompatibile con esso.

- **Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003, modificato da D.Lgs. n. 101/2018):**

la disciplina italiana in materia di privacy, rappresentata dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), è stata adeguata al Regolamento con D.Lgs. n. 101/2018. Sono, in particolare, rimaste in vigore solo le norme che non contrastavano la normativa europea o non si sovrapponevano ad essa, con conseguente modifica o abrogazione di tutte quelle incompatibili. Il Codice Privacy è inoltre da considerarsi fonte del trattamento per ogni aspetto per il quale il legislatore europeo ha lasciato spazio alla disciplina nazionale.

- **Linee guida del Gruppo di lavoro ex articolo 29:** vigente la Direttiva 95/46/CE, è stato istituito, ai sensi dell'articolo 29, un Gruppo di lavoro (c.d. Working Party 29) incaricato di adottare opinioni e pareri che, seppur non vincolanti, avevano l'obiettivo di favorire l'armonizzazione nell'applicazione della normativa in materia di protezione di dati personali, chiarendo dubbi interpretativi e affrontando eventuali problematiche, sorte in particolare a fronte dello sviluppo tecnologico. Queste linee guida, in quanto compatibili, sono da considerarsi ancora valide. Erede del Gruppo di lavoro ex art. 29, grazie al Regolamento n. 679/2016, è il Comitato europeo per

la protezione dei dati, organo consultivo che dovrà parimenti chiarire aspetti sostanziali e procedurali della normativa.

- **Provvedimenti generali e autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali:**

come chiarito dal Decreto di adeguamento n. 101/2018, i provvedimenti generali emanati con il fine di chiarire questioni e problematiche inerenti alla protezione dei dati personali nei vari settori (ad esempio giustizia, lavoro, istruzione, pubblica amministrazione, sanità, ecc.) e le autorizzazioni generali al trattamento di dati sensibili e giudiziari già adottati dal Garante Privacy, in quanto compatibili al Regolamento, rimangono validi.

In particolare il Garante con provvedimento generale del 19 luglio 2018 ha disposto che «nelle more del perfezionamento dell'*iter* legislativo di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento, le garanzie e le misure appropriate e specifiche di cui alle Autorizzazioni generali, adottate in data 15 dicembre 2016 (con Provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2016, n. 303), per taluni trattamenti di categorie particolari di dati personali e di dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, si intendano in vigore fino

all'adozione di eventuali misure che potranno essere previste nel decreto legislativo di adeguamento della disciplina in materia, riservandosi ulteriori valutazioni all'esito del predetto percorso normativo». Le autorizzazioni generali emanate il 15 dicembre 2016 sono:

- Autorizzazione n. 1/2016 – Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro;
- Autorizzazione n. 2/2016 – Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- Autorizzazione n. 3/2016 – Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni;
- Autorizzazione n. 4/2016 – Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi; professionisti;
- Autorizzazione n. 5/2016 – Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari;
- Autorizzazione n. 6/2016 – Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati;
- Autorizzazione n. 7/2016 – Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;

- Autorizzazione n. 8/2016 – Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici;
- Autorizzazione n. 9/2016 – Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica – 15 dicembre 2016.

4. Gli attori del trattamento

Il Regolamento europeo 2016/679 individua e delinea le caratteristiche dei soggetti coinvolti a vario titolo nel trattamento e conseguente protezione dei dati personali. Saper riconoscere tali soggetti, comprenderne i differenti ruoli, i diritti e doveri in capo ad essi, è indispensabile, soprattutto in caso di violazione di quanto stabilito dal Regolamento 2016/679. Schematicamente, possiamo individuare le seguenti figure chiave: l'interessato, il titolare, il contitolare, il responsabile, l'addetto e, infine, il rappresentante di titolari o responsabili non stabiliti nell'Unione europea.

4.1. L'Interessato (ovvero data subject)

È il soggetto al centro del Regolamento: coincide con la persona fisica, identificata e identificabile, alla quale si riferiscono i dati personali che vengono trat-

tati, previa informativa obbligatoria e, ove previsto, espresso ed esplicito consenso.

Il Regolamento non definisce l'interessato se non indirettamente nell'ambito della definizione di «dato personale» contenuta all'art. 4, paragrafo 1, n. 1.

4.2. Il Titolare del trattamento (ovvero data controller)

È, secondo quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 1, n. 7, GDPR, «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali» ovvero, in altri termini, colui che ha la facoltà di trattare i dati personali degli interessati senza ricevere istruzioni da altri, che decide il motivo e le modalità del trattamento dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza, e a cui l'interessato si rivolge per l'esercizio dei propri diritti.

Il Garante italiano, vigente la legge n. 675/1996, con nota riferita ad una circolare del Ministero delle finanze che mantiene attualità, ha precisato che «il riferimento alla “persona fisica”, che compare nella definizione del “titolare” (art. 1, legge n. 675/1996), non riguarda coloro che amministrano o rappresentano la persona giuridica, la pubblica amministrazione o l'en-

te, ma concerne gli individui che effettuano un trattamento di dati a titolo personale (ad esempio, il libero professionista, il piccolo imprenditore), e che assumono individualmente la piena responsabilità di un'attività che va distinta nettamente, anche sul piano giuridico, da quella che singole persone fisiche possono coordinare nell'ambito e nell'interesse di una persona giuridica, di un'impresa o di un ente nel quale ricoprono incarichi di rilievo»¹.

Nel caso in cui il trattamento dei dati venga effettuato da una persona giuridica, da una Pubblica Amministrazione o da un altro organismo, il titolare deve essere identificato nell'ente nel suo complesso e non in una delle persone fisiche facenti parte della struttura².

¹ Risposta Garante 9 dicembre 1997 a Circolare Ministero delle finanze n. 291/S del 13 novembre 1997 recante direttive in materia di protezione dei dati personali. Rif. nota n. 14/97/MAN <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/39785> accesso del 28 ottobre 2018).

² Su tale tema vedi a seguire la figura del “Responsabile del trattamento”. “Tale norma, se interpretata in maniera diversa, e cioè ritenendo che la persona giuridica, la pubblica amministrazione o l'ente possano individuare al proprio interno una o più persone fisiche titolari del trattamento, renderebbe illogica la sequenza dei soggetti indicati nella norma medesima, ove di seguito alla ‘persona fisica’ (titolare del trattamento) è menzionata la

In capo al titolare, quale figura apicale che determina le finalità del trattamento dei dati da lui operati, gravano specifici obblighi individuati dal Capo IV, sezione I del Regolamento e, segnatamente, dagli artt. 24 e 25.

A mente del primo, il titolare, «tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche ... mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento».

La norma enuncia il principio di c.d. **responsabilizzazione** (*accountability*) del titolare del trattamento che, per qualsiasi trattamento di dati personali abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto, deve adottare ed essere in grado di dimostrare di avere adottato misure adeguate ed efficaci per la tutela dei dati nel rispetto del Regolamento.

Di questo e degli altri principi per un corretto trat-

persona giuridica, la persona fisica, l'ente, l'associazione o l'organismo titolare, appunto, del trattamento.” (Circolare n. 291/S del 13 novembre 1997 recante direttive in materia di protezione dei dati personali. Rif. nota n. 14/97/MAN).

tamento dei dati ci occuperemo in altre parti di questo testo.

4.3. Il Contitolare del trattamento (ovvero jointes controllers)

Tale figura viene disciplinata all'art. 26 del Regolamento il quale prevede che «allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento». Tali soggetti dovranno determinare «in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità» in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento.

L'accordo interno – il cui contenuto essenziale dovrà essere messo a disposizione dell'interessato – potrà designare un punto di contatto per gli interessati, i quali dovranno sempre essere messi nelle condizioni di individuare il titolare a cui far riferimento tra i più contitolari; l'interessato potrà, infatti, esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

4.4. Il Responsabile del trattamento (ovvero data processor)

È, secondo quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 1, n. 8 GDPR, «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento.

Il Considerando 81 del Regolamento prevede che il responsabile del trattamento debba presentare «garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti» del Regolamento stesso, anche con riguardo alla sicurezza del trattamento disciplinata all'art. 32.

Il Responsabile del trattamento potrà, a sua volta, ricorrere a un altro responsabile, solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.

Il rapporto tra titolare del trattamento e responsabile è regolato da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincola il responsabile al titolare, disciplina la materia, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento (art. 28, paragrafo 3).

4.5. L'Addetto al trattamento

Il Regolamento non prevede espressamente tale figura che può, tuttavia, essere desunta nel contesto della nozione di «terzo» disciplinata all'art. 4, paragrafo 1, n. 10 che esclude esso possa, tra gli altri, essere alcuna delle «... persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile».

Più precisa, sul punto, la normativa italiana che all'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 – introdotto dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – prevede che specifici compiti e funzioni connesse al trattamento dei dati personali possano essere attribuiti dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, «a persone fisiche, espressamente autorizzate, che operano sotto l'autorità» dei soggetti che li hanno nominati.

Quindi l'addetto al trattamento dei dati può essere definito come colui che, espressamente designato dal Titolare o dal Responsabile del trattamento nell'ambito del proprio assetto organizzativo, opera sotto la responsabilità e l'autorità diretta di costoro e secondo le istruzioni impartite.

4.6 Il Rappresentante del titolare o del responsabile non stabilito nell'Unione europea

Nei casi indicati all'art. 3, paragrafo 2 del Regolamento (trattamento di dati operato da un titolare che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico), grava sul titolare del trattamento o sul responsabile del trattamento, non stabilito nell'Unione, l'obbligo di designare un rappresentante che possa agire per loro conto e che possa – tra l'altro – essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo. La designazione del rappresentante avviene mediante mandato scritto ad agire per conto del titolare del trattamento o del responsabile. Tale designazione non incide sulla responsabilità generale del titolare del trattamento o del responsabile.

Il rappresentante designato dovrà, quindi, svolgere i propri compiti nel rispetto del mandato conferitogli, anche per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti.

L'obbligo di designazione del rappresentante non si applica nei casi espressamente previsti di cui all'art. 27, paragrafo 2, del Regolamento (es. trattamento occasionale dei dati, fattispecie riguardanti l'autorità pubbliche od organismi pubblici).

Secondo il testo normativo, il rappresentante assu-

me, quindi, la qualifica di «incaricato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle attività di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento» (art. 27 del Regolamento e Considerando 80).

5. I Principi del trattamento dei dati personali

Come detto, il Regolamento (UE) 2016/679 ha ripreso principi di trattamento dei dati personali già enunciati nella Direttiva 95/46 CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), introducendo alcune novità applicabili in tutti i paesi dell'Unione dal 24 maggio 2018, data di entrata in vigore del Regolamento. Inoltre dal 19/09/2018 è in vigore il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha modificato il Codice Privacy italiano per adeguarlo al predetto Regolamento.

Quanto ai principi di trattamento dei dati personali l'attuale norma di riferimento è l'art. 5 del Regolamento.

Articolo 5 – Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità